

C.S.N.

Centro Studi Network

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso



www.studiodellapenna.it

www.emiliodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, lunedì 9 febbraio 2015

NORME E TRIBUTI

“Crediti d'imposta a rischio reato”: Secondo l'orientamento che pare consolidarsi nella più recente giurisprudenza di legittimità, anche il credito non spettante può integrare il reato di indebita compensazione, non essendo necessario un comportamento fraudolento.

L'art. 10 quater del Dlgs 74/2000 afferma che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50mila per ciascun periodo d'imposta. *(vedere schema: I punti chiave)*

“Per i nuovi minimi adempimenti in salita”: Gli adempimenti a carico dei “nuovi minimi” sono numerosi, e non sempre immediati. Il nuovo regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015, al netto delle modifiche annunciate dal Governo e che dovrebbero prendere corpo in queste settimane, prevede una gestione fiscale e amministrativa non del tutto semplice per cui è lecito dubitare che il singolo contribuente possa autogestirsi totalmente

In primo luogo per i piccoli imprenditori è delicato il passaggio da soggetto che determina analiticamente il reddito in base al principio di competenza, a soggetto che lo determina in modo forfettario: occorre dare rilevanza fiscale a tutte quelle poste positive e negative la cui tassazione è stata legittimamente rimandata nel tempo.

In secondo luogo occorre evitare, sempre nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, duplicazioni o salti d'imposta.

Inoltre, vi sono regole speciali sulla cessioni di beni strumentali. Per quelli acquistati prima dell'ingresso nel regime forfettario, il residuo da ammortizzare viene bloccato al 31 dicembre 2014: se il bene venisse ceduto durante l'applicazione del regime non si avrebbe alcun effetto poiché né plusvalenze né minusvalenze sono rilevanti; se il bene venisse ceduto una volta rientrato nel regime semplificato, la plusvalenza verrà calcolata partendo dal residuo determinato prima dell'ingresso nel regime forfettario.

I beni strumentali acquistati durante l'applicazione del regime forfettario non vengono dedotti; se ceduti durante la vigenza del regime non si ha alcuna rilevanza fiscale; se ceduti una volta usciti dal regime, occorre considerare quale costo fiscalmente rilevante l'intero costo di acquisto.

(vedere schema: Le mosse giuste)

“Autotutela negata, limiti al ricorso”: Secondo la sentenza 7287/67/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, il contribuente può sempre chiedere in giudizio la revoca del provvedimento con cui l'ufficio ha negato l'annullamento in **autotutela** dell'avviso di accertamento, a condizione che l'impugnazione riguardi i vizi del diniego e non quelli dell'avviso di accertamento che si intende rimuovere con l'autotutela. Questo perché ogni atto è impugnabile unicamente per vizi propri.

AUTOTUTELA: L'esercizio dell'autotutela è un potere della pubblica amministrazione che ha il dovere di applicare la legge correttamente e in modo imparziale e, quando verifica di aver commesso un errore, danneggiando ingiustamente il cittadino, può annullare il proprio operato senza la necessità di attendere una decisione del giudice. L'amministrazione può provvedere all'autocorrezione in via del tutto autonoma, d'ufficio o dietro iniziativa del contribuente

Napoli 09.02.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it